



15273-19

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LIQUIDAZIONE
CTU

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 19287/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 15273

FELICE MANNA - Presidente -

Rep. C1

LORENZO ORILIA - Rel. Consigliere -

Ud. 08/01/2019

ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -

PU

GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

STEFANO OLIVA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19287-2014 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato (omissis) ;

- **ricorrenti** -

2019

contro

3

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente² incidentale -

nonchè contro

PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE LOCRI;

- intimato -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il
22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2019 dal Consigliere LORENZO ORILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale ALESSANDRO PEPE che ha concluso per accoglimento
in parte del ricorso, inammissibile il ricorso
incidentale.

RITENUTO IN FATTO

1 Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento penale n. 777/02 liquidava in favore del dr. (omissis), quale compenso per l'attività svolta come consulente tecnico, la somma di circa 28.0000,00 Euro (precisamente €. 4.547,00 per onorari e €. 23.681,63 per rimborso spese ex art. 56 TU spese di giustizia).

Il consulente proponeva opposizione ex D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 170 chiedendo la liquidazione integrale delle spese documentate e un maggior compenso.

Il tribunale di Locri, con provvedimento 9 febbraio 2011, ha rigettato l'opposizione.

Con ordinanza 2180/2013 questa Corte ha cassato il provvedimento del Tribunale perché occorreva integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia.

All'esito del procedimento di rinvio, il Tribunale di Locri, con l'ordinanza in epigrafe indicata ha rigettato l'opposizione del (omissis) osservando:

- che sulla liquidazione delle spese nella misura richiesta il consulente risultava ormai soddisfatto;

- che, quanto alla determinazione degli onorari, era condivisibile la precedente ordinanza del 9.2.2011 secondo cui gli incarichi e le proroghe non potevano eccedere il termine di sei mesi di cui all'art. 277 (così testualmente, *ndr*) comma 4 cpp oltre il quale nessuna liquidazione può essere richiesta o concessa;

- che secondo la giurisprudenza, il compenso spettante ad un ausiliario non esplicitamente contemplato tra le categorie tipiche deve seguire la tariffa giudiziale e non quella professionale attesa la natura pubblicistica dell'incarico (cass. 14 febbraio 2012 n. 2152);

- che, la liquidazione del PM anche in riferimento agli onorari appare rispettosa dei criteri dettati dagli artt. 49 a 56 del DPR n. 115/2002 nonché del DM 30.5.2003.

2 L'opponente ha proposto nuovamente ricorso per cassazione a cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso contenente ricorso incidentale sulle spese.

Avviato il ricorso alla trattazione camerale, il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

Con ordinanza interlocutoria del 21.3.2018 il Collegio ha disposto la discussione in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Preliminarmente vanno esaminate e respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'Avvocatura dello Stato e dal Procuratore Generale: contrariamente a quanto si sostiene, il ricorso, anche se privo di un espresso richiamo alle ipotesi di cui all'art. 360 cpc lascia comunque comprendere che il tenore della critica investe la violazione di norme di diritto e quindi il riferimento è al parametro dell'art. 360 n. 3 cpc. Del resto, come affermato dalle sezioni unite, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (v. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268).

2 Ciò chiarito e passando all'esame del ricorso, con l'unico complesso motivo il ^(omissis) deduce la violazione delle norme che regolano i criteri di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, stabiliti dagli artt. 49,50,51,52,56,71,165,168 e 170 DPR n. 115/2002 nonché di altre disposizioni tra cui quella dell'art. 15 del D. Lvo n. 150/2011 anche in relazione agli artt. 24 e 11 Cost, quelle degli artt. 360,392,394 e 702 cpc, quella dell'art. 2225 cc in relazione agli artt. 3 e

36 Cost., e quelle degli artt. 358, 359, 221, 226, 227, 232 e 407 cpp, nonché 73 att. cpp.

Premessa l'analitica ricostruzione di tutta l'attività svolta in qualità di consulente tecnico nel procedimento penale per duplice omicidio, il ricorrente critica essenzialmente la decisione del Tribunale nella parte in cui, omettendo l'esame della documentazione prodotta, ha negato gli onorari nella misura richiesta.

Il ricorso è fondato limitatamente alla dedotta errata applicazione della disposizione di cui all'art. 227, comma 4 c.p.p., norma dettata per la relazione del perito nominato dal giudice e che ad avviso del ricorrente (v. ricorso pagg. 16 e ss) non può valere per l'ipotesi dell'attività svolta dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero).

Il (omissis) era stato nominato consulente tecnico dal pubblico ministero, con decreto del 10.11.2006; l'incarico, inizialmente della durata di 60 giorni, salvo proroghe per il deposito della relazione, è proseguito, con proroghe autorizzate dal pubblico ministero, sino al 21.5.2008. Il Tribunale ha ritenuto corretta la riduzione delle vacanze contenuta nel decreto di liquidazione perché la durata dell'incarico e delle proroghe non poteva comunque superare il termine massimo dei sei mesi previsto dall'art. 227 comma 4 c.p.p (nell'ordinanza, per mero errore materiale è scritto 277, ndr).

Il comma 4 dell'art. 227, rubricato "*relazione peritale*", prevede che "*il termine per risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi*". Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "*in tema di perizia, il mancato rispetto del termine, di natura ordinatoria, per il deposito della relazione non ne comporta la nullità o l'inutilizzabilità*", ma il ritardo in cui sia incorso l'ausiliario del giudice rileva sul piano del compenso (cfr. Cass. pen. n. 13108/2017).

La disposizione è però dettata per il perito nominato dal giudice e non per il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero a norma dell'art. 359 c.p.p. L'articolo dispone, al primo comma, che "*il pubblico*

ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera; il consulente - prosegue il secondo comma - può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine". Nessun termine è previsto per la durata dell'incarico del consulente - se non il termine generale dello svolgimento delle indagini preliminari di cui all'art. 407 c.p.p. - e l'art. 359 non fa rinvio alcuno all'art. 227 c.p.p.

Né assume rilievo la previsione dell'art. 73 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale secondo cui *"per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito"*: il rinvio infatti è disposto unicamente per il compenso e non per la durata dell'incarico.

3 La seconda parte del motivo (pag. 26 del ricorso) denuncia violazione degli artt. 52 del d.p.r. n. 115/202 per avere il Tribunale disatteso la doglianza relativa al diniego dell'aumento del doppio dell'onorario di cui all'art. 52 del citato d.p.r. senza fornire congrua motivazione.

La censura è infondata.

L'aumento fino al doppio degli onorari consentito dall'art. 52 del D.P.R. n. 115 del 2002 per le prestazioni eccezionali, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017 Rv. 645430; Sez. 2, Sentenza n. 20235 del 18/09/2009 Rv. 610341).

Nel caso in esame il Tribunale ha escluso tale ipotesi condividendo la conclusione del pubblico ministero e quindi nessuna violazione di legge sussiste, ed il vizio di motivazione oggi non è neppure più denunciabile per espressa previsione legislativa (v. art. 360 comma 1 n. 5 cpc nella nuova versione applicabile *ratione temporis*).

Il provvedimento impugnato va cassato unicamente in relazione alla parte di motivo accolto e il giudice di rinvio rideterminerà l'onorario dovuto al ricorrente considerando che non trova applicazione al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero il termine di sei mesi di cui al comma 4 dell'art. 227 c.p.p.

Resta così logicamente assorbito l'esame del ricorso incidentale proposto dal Ministero della Giustizia sulla compensazione delle spese.


Il giudice di rinvio, che si designa nel medesimo tribunale in persona di diverso magistrato, provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa l'ordinanza impugnata in relazione alla parte di motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Locri in persona di diverso magistrato.

Roma, 8.1.2019.

Il Cons. est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 05 GIU. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI